

Domande di pronuncia pregiudiziale
ai sensi dell'articolo 177 del Trattato C.E.E.
proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam
il 19 settembre 1962
nelle cause davanti ad essa vertenti fra

la SOCIETÀ DA COSTA EN SCHAAKE N.V.,

la SOCIETÀ N.V. SCHUITENVOERDERIJ
EN EXPEDITIEKANTOOR

già JACOB MEIJER,

la SOCIETÀ HOECHST-HOLLAND N.V.

E

L'AMMINISTRAZIONE OLANDESE DELLE IMPOSTE

CAUSE RIUNITE Ni 28, 29 e 30-62

Sentenza della Corte
del 27 marzo 1963

Lingua processuale : l'olandese

MASSIME DELLA SENTENZA

1. **Pronuncia in via pregiudiziale — Fori nazionali di ultima istanza — Obbligo di deferimento alla Corte — Viene meno qualora la Corte si sia già pronunciata sulla questione d'interpretazione**
(Trattato C.E.E., articolo 177)
2. **Pronuncia in via pregiudiziale — Competenza rispettiva della Corte e dei Fori nazionali**
(Trattato C.E.E., articolo 177)
3. **Procedura — Pronuncia in via pregiudiziale — Questione d'interpretazione definita dalla Corte — Nuova domanda — Ricevibilità**
(Trattato C.E.E., articolo 177; Statuto della Corte C.E.E., articolo 20)

1. *L'obbligo che l'articolo 177, terzo comma, impone al giudice nazionale di ultima istanza può essere privato della sua causa (e reso senza contenuto) dall'autorità dell'interpretazione data dalla Corte in virtù dell'articolo 177, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione sulla quale la Corte si sia già pronunciata in via pregiudiziale con riguardo ad analoga fattispecie.*

2. *Allorchè la Corte si pronuncia nell'ambito dell'articolo 177, essa si limita a trarre dalla lettera e dallo spirito del Trattato il significato delle norme comunitarie, mentre l'applicazione alla fattispecie delle norme così interpretate rimane riservata al giudice nazionale.*

3. *L'articolo 177 permette sempre al giudice nazionale, ove lo ritenga opportuno, di deferire nuovamente alla Corte delle questioni di interpretazione quand'anche queste sian già state definite in via pregiudiziale in analoga fattispecie.*